

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Ricorso della Langnese-Iglo GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 gennaio 1993**

(Causa T-7/93)

(93/C 54/09)

Il 19 gennaio 1993 la Langnese-Iglo GmbH, con sede in Amburgo, con gli avv.ti Dr. Martin Heidenhain, Dr. Bernhard Maassen e Dr. Horst Satzky, del foro di Francoforte, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jean Hoss, dello studio legale Elvinger, Hoss & Preussen, 15, Côte d'Eich, Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla ed annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 1992, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato CEE (procedimento IV/34.072 - Langnese-Iglo GmbH) e
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.

*Mezzi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata la Commissione ha stabilito che gli accordi conclusi dalla ricorrente con clausola d'esclusiva del punto vendita del dettagliante violano l'art. 85 del Trattato CEE ed ha fatto venir meno per questi accordi il beneficio dell'applicazione del regolamento n. 1984/83; la Commissione ha obbligato la ricorrente a comunicare entro tre mesi detta decisione ai rivenditori con cui intercorrevano accordi di questo genere ed ha vietato alla stessa di concludere accordi di tal genere in futuro.

1. Il sistema di distribuzione adottato dalla ricorrente nel tradizionale commercio specializzato è condizionato dalle concrete necessità della distribuzione del gelato. L'apertura del mercato ed il mantenimento di un approvvigionamento su tutto il territorio, regolare e conveniente dei consumatori con un assortimento di gelato ampio e di qualità elevata non sarebbe possibile senza l'esclusività dei punti vendita.
2. Il mercato rilevante determinante per il procedimento è quello dei consumatori finali di gelato. Esso comprende tutti i tipi di gelato che vengono considerati da parte del consumatore simili per le qualità, il prezzo e l'impiego previsto.
3. L'intensità del vincolo — entità dei quantitativi di gelato distribuiti dagli operatori di mercato attraverso punti vendita collegati — raggiunge circa il 25 % - 30 % e pertanto, indipendentemente dal fatto che si segua la delimitazione del mercato data dalla Commissione o quella della ricorrente, esso è in ogni caso inferiore all'intensità del 30 %, considerata come non pericolosa dalla Quindicesima Relazione sulla politica di concorrenza.
4. L'accesso al tradizionale commercio specializzato non è né reso più difficile, né precluso a causa dell'esistente rete di accordi di esclusiva. La maggioranza dei punti vendita è aperta a qualsiasi concorrente. La durata delle clausole di esclusiva è limitata. Il passaggio dei punti vendita da uno ad un altro concorrente è possibile senza difficoltà di ordine economico.
5. Il successo iniziale ottenuto dalla Mars al suo ingresso sul mercato del gelato non ha avuto seguito. Ciò è da ricondurre non già alle clausole di esclusiva esistenti, ma alle strategie di mercato della Mars stessa.
6. La Commissione è legata alla nota amministrativa («comfort letter») 20 settembre 1985. I rapporti effettivi — in particolare il numero dei concorrenti, le loro porzioni di mercato ed i sistemi di distribuzione — non si sono sostanzialmente modificati successivamente al rilascio della comfort letter. Né la modifica della impostazione giuridica della Commissione, né l'ingresso sul mercato ed il reclamo della Mars sono circostanze che potrebbero giustificare il venir meno alla comfort letter.
7. Nella comfort letter e nella Quindicesima Relazione sulla politica di concorrenza, la Commissione ha spiegato che la rete di accordi di esclusiva costruita dalla ricorrente e dai suoi concorrenti non violano l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Tale opinione è stata confermata attraverso i principi definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza Henninger.
8. Anche qualora dovessero essere rilevanti ai sensi dell'art. 85, n. 1, gli accordi di esclusiva mantenuti dalla ricorrente sono stati esonerati dal divieto di cui al citato articolo dal regolamento n. 1984/83.
9. L'esclusione del beneficio dell'esenzione per categoria è illegittima. Le disposizioni dell'art. 14, lett. a) e b) del regolamento n. 1984/83 sono nulle in quanto non sono coperte dall'autorizzazione posta a fondamento. Inoltre non sono presenti i relativi presupposti. Nel mercato del gelato vige un regime essenzialmente concorrenziale. L'accesso al tradizionale commercio specializzato non è reso sostanzialmente più arduo.

- 
10. Il divieto di tutti gli accordi di esclusiva è in contrasto con il principio di proporzionalità. Qualora si trovi di fronte ad una rete di accordi di esclusiva, la Commissione deve distinguere quale ambito di accordi non sia toccato dall'art. 85, n. 1, del Trattato CEE, quale ambito degli accordi non sia suscettibile di esenzione per categoria ed a quale ambito degli accordi possa essere ritirato il beneficio dell'esenzione per categoria, ai sensi dell'art. 14, del regolamento n. 1984/83.
11. Il divieto di non concludere più, in futuro, alcun genere di accordi di esclusiva viola gli artt. 85, n. 1, del Trattato CEE, 3 del regolamento 17, e 14 del regolamento n. 1984/83. La Commissione non può vietare la conclusione di accordi che non sono rilevanti ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE o che sono stati oggetto di esenzione da parte del regolamento n. 1984/83. Non esiste alcun fondamento giuridico per vietare accordi futuri.
-